CAMERA DEI DEPUTATI N. 1481-A

RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE E BELLE ARTI)

(RELATORE **DI LUZIO**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore ZOLI

APPROVATA DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE (ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 16 luglio 1959 *(Stampato n. 567)*

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 20 luglio 1959

—

Istituzione della scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechi nell'Istituto statale d'istruzione professionale per i ciechi annesso all'Istituto nazionale dei ciechi « Vittorio Emanuele II » di Firenze

Presentata alla Presidenza il 10 febbraio 1960

ONOREVOLI COLLEGHI ! — È al nostro esame la proposta di legge n. 1481 riguardante l'istituzione della scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechi annessa all'Istituto nazionale dei ciechi « Vittorio Emanuele II » di Firenze, già approvata dal Senato e trasmessa alla Presidenza della Camera il 20 luglio 1959.

La proposta di legge, come vedete, riguarda una particolare categoria di cittadini gravemente menomata verso la quale deve volgersi con particolare attenzione e la nostra opera di legislatori e la nostra comprensione: comprensione nel senso più alto della parola.

Immettere ed inquadrare giuridicamente detta categoria nella vita della società, invece che lasciarla ai margini di essa, è ciò che con questa proposta di legge ci ripromettiamo di raggiungere: compiere cioè un'opera che al di là dello spirito della legge, è cristiana, umana e sociale.

Questa proposta di legge dovuta alla lodevole iniziativa del senatore Zoli prevede l'istituzione di una scuola nazionale profes-

sionale per massofisioterapisti ciechi. Scuola nazionale statale, ho detto, che permetta ai ciechi il conseguimento del diploma in massofisioterapia e l'esercizio di essa. Non esiste miglior atto di giustizia che di rendere questa parte della famiglia nazionale utile alla comunità in cui vive. Non bisogna dimenticare infatti che, se a questi minorati una gran parte del loro potere umano è stata tolta, altre facoltà si sono, e dirò in virtù appunto di tale menomazione, straordinariamente affinate e sviluppate: il potere dell'udito, della concentrazione e della sensazione tattile. E dirò anzi che per quest'ultima sensibilità, che è peculiare ai ciechi, essi hanno le migliori attitudini per svolgere la massofisioterapia, alla quale è doveroso riconoscere il crisma professionale e che è oggi, e non soltanto oggi, riconosciuta in primo piano tra le arti ausiliarie della professione medica. Ed è attraverso l'affinamento delle loro facoltà che essi aspirano a servire la società.

Onorevoli colleghi ! Il testo della proposta di legge che abbiamo innanzi, se voi l'approverete, risolverebbe tre ordini di problemi:

1°) definirebbe la posizione giuridica della scuola, già esistente, che verrebbe ad essere statale;

2°) supererebbe il carattere della provvisorietà che le disposizioni del Ministero dell'interno fissano oggi tanto per il regolamento come per i programmi, con enorme vantaggio didattico e selettivo;

3°) determinerebbe una più giusta qualificazione della categoria dei massofisioterapisti ciechi.

Il testo della proposta di legge è articolato in 16 articoli e una tabella organica annessa riguardante il personale insegnante ed amministrativo e tecnico della scuola. Il corso triennale della scuola è garanzia della serietà degli studi. Comprende un biennio teorico pratico mentre il terzo anno è riservato al perfezionamento ed al tirocinio presso ospedali.

La Commissione si è pronunciata con pieno favore sul provvedimento proponendo delle modifiche non rilevanti, come la soppressione degli articoli 4 e 8, che vietano l'ammissione di alunni esterni al Convitto e agli esami di idoneità, licenza e diploma, in quanto è sembrato che non fosse opportuno disciplinare rigidamente la materia in sede legislativa. All'articolo 13, lettera *a*), la Commissione inoltre propone che il requisito di quattro anni, non comporti necessariamente la consecutività del servizio, ed alla tabella una diversa qualificazione dell'applicato.

Qualche perplessità è insorta a proposito dell'inquadramento del personale insegnante, ma la maggioranza della Commissione ha ritenuto, comunque, di dover proporre il mantenimento del testo originario.

Onorevoli colleghi ! Nell'unire a quello della Commissione il mio parere favorevole, oltre che di deputato, di medico, sono certo di essere confortato da un vostro uguale assenso.

Circa 60.000 sono in Italia i ciechi, ma se anche, soltanto una parte di essi potrà raggiungere questo traguardo che noi ci proponiamo di assicurare, è indubbio che l'accettazione della proposta di legge costituirà agli occhi dell'opinione pubblica un esempio di civismo, alla luce del quale potremo cancellare i ricordi dolorosi di quelle ore nelle quali i ciechi si videro costretti a procedere ad una marcia del dolore che non offende tanto i nostri sentimenti di italiani, ma i nostri stessi sentimenti di uomini.

Perché simili manifestazioni, pur giustificate, non abbiano più a ripetersi, io torno a sollecitare la vostra adesione, consapevole che il passo che avremo compiuto aprirà, con lo studio di altre forme di reinserimento dei ciechi nell'opera generale della vita nazionale, la strada ad una forma di grande redenzione umana.

* * *

Onorevoli colleghi, a chiusura di questa relazione, ed a titolo personale, perché il problema non era insorto al momento dell'esame in Commissione, ma comunque confortato dal consenso di molti colleghi, che ho interpellato, mi sia consentito di anticipare quanto mi riservo di chiedere al momento della discussione in Assemblea.

Si tratta dell'opportunità, anzi necessità suggerita da ogni ordine di considerazioni, di estendere la portata del provvedimento anche all'Istituto statale d'istruzione professionale per i ciechi « Paolo Colosimo » di Napoli. Sarà mia cura presentare ed illustrare nella sede opportuna gli emendamenti necessari.

DI LUZIO, *Relatore*.

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

Nell'Istituto d'istruzione professionale per i ciechi di cui ai regi decreti 1° luglio 1940, n. 1378, e 29 agosto 1941, n. 1449, annesso all'Istituto nazionale dei ciechi di Firenze, è istituita una Scuola nazionale professionale di massofisioterapia riservata soltanto ai ciechi per il conseguimento del diploma di massofisioterapia.

ART. 2.

La Scuola nazionale professionale di massofisioterapia ha corsi distinti maschili e femminili.

ART. 3.

Il titolo di studio minimo per l'ammissione è la licenza di scuola media o di avviamento professionale.

L'ammissione è subordinata al superamento da parte degli aspiranti di un esame preliminare che si effettuerà con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 9 della presente legge.

ART. 4.

La Scuola ammette soltanto alunni interni al Convitto dell'Istituto nazionale.

ART. 5.

La durata dell'insegnamento nella Scuola nazionale professionale per massofisioterapia è di tre anni, distinti in un biennio culturale e professionale teorico-pratico e di un terzo anno riservato al perfezionamento con tirocinio di pratica giornaliera effettiva per non meno di 6 mesi presso ospedali o ambulatori o enti similari, indicati dal Ministero della sanità.

ART. 6.

Al termine del primo corso si sostiene, previo giudizio favorevole di scrutinio finale, in unica sessione, l'esame di idoneità per l'ammissione al secondo corso; al termine del secondo corso si sostengono, ancora previo giudizio favorevole di scrutinio finale, in unica sessione: 1°) gli esami di licenza con i quali si consegue titolo equipollente a tutti gli effetti a licenza di scuola tecnica maschile o di scuola professionale femminile; 2°) gli esami di idoneità per l'ammissione al terzo corso.

TESTO DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

Soppresso.

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

Identico.

ART. 7.

Al termine del terzo corso si sostiene lo esame di Stato per il conseguimento del diploma per l'esercizio professionale di massofisioterapia.

ART. 8.

Agli esami di idoneità, licenza e diploma non sono ammessi candidati esterni.

ART. 9.

Allo speciale regolamento della Scuola ed ai programmi culturali e professionali della medesima provederanno di concerto il Ministero della pubblica istruzione, della sanità, del tesoro.

ART. 10.

L'organico della Scuola è rappresentato dalla tabella annessa alla presente legge.

ART. 11.

È conferito per incarico l'insegnamento delle materie culturali in generale.

L'insegnamento medico professionale sarà conferito anch'esso per incarico con retribuzione pari al coefficiente iniziale degli insegnanti di scuola media superiore.

I due insegnanti tecnico-pratici massofisioterapisti saranno assunti in organico per concorso a titoli ed esami fra diplomati massofisioterapisti di preferenza ciechi. Ad essi per completamento d'orario che è di 24 ore settimanali con cura di gabinetto, potrà essere affidato – a giudizio della Presidenza - l'insegnamento in parte di materie professionali.

NORME TRANSITORIE

ART. 12.

Il personale insegnante tecnico massoterapista attualmente in servizio presso la Scuola di massaggio dell'Istituto nazionale dei ciechi di Firenze, istituita a seguito di autorizzazione di cui al regio decreto 26 febbraio 1941, in quanto sia in possesso del diploma di massaggiatore conseguito presso la Scuola stessa coi corsi per massaggiatori previsti nella regia Scuola professionale annessa all'Istituto nazionale dei ciechi adulti di Firenze di cui all'articolo 2 del Regolamento pubblicato con regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1264, sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, sarà inquadrato nei ruoli di cui alla tabella annessa per l'organico della Scuola in oggetto, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto se

ART. 6.

Identico.

Soppresso.

ART. 7.

Identico.

ART. 8.

Identico.

ART. 9.

Identico.

NORME TRANSITORIE.

ART. 10.

Identico.

il suo servizio di almeno tre anni sarà giudicato lodevole ed a seguito di ispezione disposta dal Ministero della sanità concordata col Ministero della pubblica istruzione.

Al medesimo che, col riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini economici e di quiescenza verrà inquadrato nei termini di cui all'articolo 22 della legge 13 marzo 1958, n. 165, saranno estesi i benefici enunciati all'articolo 12 della legge 14 dicembre 1955, n. 1293.

ART. 13.

Gli aspiranti al titolo di massofisioterapisti, licenziati nei corsi di massaggio previsti dai regi decreti 13 novembre 1924, n. 2349, e 31 maggio 1928, n. 1344, articolo 2 o diplomati dalla Scuola di massaggio di cui al regio decreto 26 febbraio 1941, conseguiranno il titolo:

a) se possono produrre attestato del Direttore sanitario dell'ente ove hanno prestato o prestano servizio, che affermi con giudizio di piena abilità professionale il loro impiego in attività fisioterapica da almeno quattro anni consecutivi alla data della domanda;

b) se, in caso di esercizio soltanto privato in proprio gabinetto massoterapico autorizzato a termini di legge possono ottenere dal medico provinciale attestato di piena abilità professionale anche per le applicazioni fisioterapiche in esercizio professionale da almeno quattro anni alla data della domanda;

c) se, entro quattro anni dalla entrata in vigore della presente legge, frequenteranno un periodo di aggiornamento a giudizio della direzione della Scuola durante i rispettivi secondi corsi della medesima, e supereranno l'esame di stato previsto dall'articolo 7 della presente legge.

ART. 14.

I diplomati della Scuola e coloro cui, secondo le norme transitorie del precedente articolo 13, sarà riconosciuta la qualifica di massofisioterapista, sono iscritti in appositi istituendi « Albi professionali nazionali ».

ART. 15.

Per quanto non previsto nella presente legge si applicano le disposizioni della legge 15 giugno 1931, n. 889, e successive modificazioni, nonché quelle del regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449, sul riordinamento della istruzione professionale per i ciechi.

ART. 16.

Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge sono a carico del bilancio dell'Istituto di istruzione professionale per i ciechi di Firenze.

ART. 11.

Identico.

a) se possono produrre attestato del Direttore sanitario dell'ente ove hanno prestato o prestano servizio, che affermi con giudizio di piena abilità professionale il loro impiego in attività fisioterapica da almeno quattro anni alla data della domanda;

b) *identico;*

c) *identico.*

ART. 12.

Identico.

ART. 13.

Identico.

ART. 14.

Identico.

TABELLA ORGANICA

Personale insegnante:

Di ruolo	(Ruolo *B*).	– 2	Insegnanti tecnico professionali.	
Incaricato	(Ruolo *A*).	– 1	Cultura medica professionale.	Quando non sia possibile affidare l'insegnamento per completamento d'orario al personale insegnante di altra Scuola dell'Istituto professionale.
»	(Ruolo *B*).	– 1	Cultura generale, cultura civica e tiflologica .	
»	» »	– 1	Matematica, contabilità e scienze	
»	» »	– 1	Lingue straniere	
»	» »	– 1	Educazione fisica	
»	(Ruolo *C*).	– 2	Dattilografia in nero e Braille	
»	» »	– 1	Educazione alla vita di relazione.	

Personale amministrativo e tecnico:

Incaricato	(Ruolo *C*).	– 1	Applicato
»	(Ruolo *B*).	– 1	Tecnico vedente di gabinetto

TABELLA ORGANICA

Personale insegnante:

Di ruolo	(Ruolo *B*). – 2 Insegnanti tecnico professionali.		
Incaricato	(Ruolo *A*). – 1 Cultura medica professionale.	Quando non sia possibile affidare l'insegnamento per completamento di orario al personale insegnante di altra Scuola dell'Istituto professionale.	
»	(Ruolo *B*). – 1 Cultura generale, cultura civica e tiflologica.		
»	» » – 1 Matematica, contabilità e scienze		
»	» » – 1 Lingue straniere		
»	» » – 1 Educazione fisica		
»	(Ruolo *C*). – 2 Dattilografia in nero e Braille		
»	» » – 1 Educazione alla vita di relazione		

Personale amministrativo e tecnico:

Di ruolo (Ruolo *C*). – 1 Applicato.

Incaricato (Ruolo *B*). – 1 Tecnico vedente di gabinetto.